

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA “GUSTO BALSAMICO” 5/8 ottobre 2007

Per "Organizzazione" si intende Modena Esposizioni srl con sede in Modena v.le Virgilio, 58/B.

Art. 1 - AMMISSIONE ALLA RASSEGNA - Possono essere ammessi come Espositori tutti gli operatori commerciali rientranti nei settori merceologici compresi nella Rassegna in regola con le licenze amministrative e di P.S.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA - La presentazione della domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione delle presenti "Condizioni Generali", nonché del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", del "Regolamento del Quartiere", e di ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento della Rassegna e del Quartiere Fieristico.

I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l'elenco delle case da essi rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre.

Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione alla Rassegna.

Le domande devono essere spedite all'Organizzazione a mezzo raccomandata o consegnate a mano entro e non oltre il 30 luglio 2007. Le domande di ammissione devono essere firmate dal legale rappresentante della ditta e saranno accettate solo se complete in ogni loro parte. L'Organizzazione si obbliga a motivare l'eventuale rifiuto dell'ammissione alla manifestazione qualora il soggetto ne facesse richiesta. In questo caso la domanda verrà restituita, a mezzo raccomandata, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 3 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO - Con la domanda di partecipazione gli Espositori dovranno versare entro e non oltre il 30 luglio 2007 l'importo del saldo IVA compreso - all'account risultante dalla domanda di partecipazione riportata sul retro del presente regolamento. LA CONFERMA DI AMMISSIONE È SUBORDINATA AL BUON ESITO DEI PAGAMENTI.

Art. 4 - AUTORIZZAZIONE STANDS PARTICOLARI - Le aziende che intendono allestire lo spazio espositivo su piani diversi devono ottenere, dietro presentazione del progetto, l'autorizzazione dell'Organizzazione. Resta inteso che il conteggio della superficie realmente utilizzata verrà effettuato sommando il piano superiore al piano terra.

Art. 5 - ATTIVITÀ DI VENDITA AL MINUTO - Compatibilmente con le disposizioni in vigore l'attività di vendita al pubblico è consentita a tutti gli espositori autorizzati negli orari di apertura della manifestazione e limitatamente ai beni e servizi rientranti nei settori oggetto della manifestazione.

Art. 6 - PAGINA SUL CATALOGO UFFICIALE DELLA RASSEGNA - L'Espositore all'atto del versamento della quota d'iscrizione, acquisisce il diritto all'inserimento del nome, indirizzo e specifiche, in posizione interna, nel catalogo ufficiale della manifestazione, edito dalla stessa Organizzazione con pubblicazione contemporanea alla Rassegna. L'Espositore che acquista uno spazio pubblicitario sullo stesso, dovrà far pervenire all'Organizzazione entro e non oltre il 7 settembre 2007 il file grafico delle dimensioni relative allo spazio acquistato con allegata prova di stampa.

La collocazione delle pagine è a totale discrezione dell'Organizzazione e comunque sempre subordinata all'impostazione grafica della pubblicazione. Eventuali posizioni particolari quali 2a, 3a e 4a di copertina si dovranno concordare con l'Organizzazione e saranno regolamentate da specifico contratto.

Perdendo il diritto alla pubblicazione delle pagine, senza alcun indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta, gli Espositori che non avranno fatto pervenire gli impianti entro il termine sopracitato o che avranno fatto pervenire materiali diversi da quelli richiesti, L'Organizzazione si riserva comunque il diritto di vagliare la pubblicità, rifiutarla o chiedere all'Espositore di modificare testi ed illustrazioni.

L'Organizzazione non garantisce la buona riuscita della stampa ove il materiale fornito dall'Espositore non sia idoneo o presenti difetti di realizzazione. L'Organizzazione precisa inoltre che per l'inserimento di pagine pubblicitarie nel catalogo della manifestazione non sono riconosciuti eventuali diritti d'agenzia.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - L'assegnazione dei posteggi è di esclusiva e discrezionale competenza dell'Organizzazione. Eventuali richieste particolari formulate dall'Espositore all'atto della presentazione della domanda di partecipazione si intendono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l'Organizzazione né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione. L'Organizzazione si riserva di assegnare stand anche non risultanti nella pianta predisposta. Per esigenze tecniche ed organizzative l'Organizzazione a proprio insindacabile giudizio potrà, fino a 20 giorni prima della data di inizio della Rassegna, spostare o ridurre, ove occorra, il posteggio già concesso, anche trasferendo in altra zona, e ciò senza diritto del partecipante ad indennità e risarcimento per nessun motivo. Quale data di consegna dei posteggi varrà quella indicata nel "Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari".

Art. 8 - FACOLTÀ DI RECESSO - Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla Rassegna, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzazione con lettera raccomandata A.R. - telefax - telegramma almeno 30 giorni prima della data di inizio della Rassegna, fermo restando l'acquisizione all'Organizzazione dell'importo cauzionale, salvo ogni eventuale dritto e danno dell'Organizzazione. Se detta comunicazione verrà data meno di 30 giorni prima della data di inizio della Rassegna il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che dell'anticipo cauzionale, anche dell'intera quota di partecipazione, salvo sempre il diritto per eventuali maggiori danni diretti e indiretti. In tale ipotesi l'Organizzazione potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri Espositori.

Sulle valutazioni delle cause che impediscono alla ditta di partecipare, giudicherà insindacabilmente l'Organizzazione. Se l'espositore non darà comunicazione di recesso e non apronerà il proprio posteggio, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento dell'intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti e indiretti subiti dall'Organizzazione. Pure in questa ipotesi si potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori. L'Organizzazione potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura della Rassegna, e - per totale insindacabile competenza dell'Organizzazione - sino al giorno di apertura. In tale ipotesi l'Organizzazione non sarà tenuta ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire esclusivamente la quota di partecipazione.

Art. 9 - CONSEGNA DEGLI STANDS - Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nel termine che verrà indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari". Il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno precedente l'inaugurazione della Rassegna ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempimento del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 8.

Art. 10 - ALLESTIMENTI - Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e nel Fascicolo Moduli Vari" e la loro altezza non dovrà superare l'altezza massima consentita dal citato "Regolamento Tecnico e Fascicolo Moduli Vari". È fatto divieto di costruire sopalchi accessibili che superino l'altezza di mt. 0,70.

Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle della prevenzione antincendio.

L'Organizzazione ha la facoltà di esaminare i progetti degli stand che dovranno obbligatoriamente pervenire all'Organizzazione entro e non oltre il 31 agosto 2007 al fine di verificare se l'importanza, dimensioni e pericolosità risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali, solo per i quali è stata ottenuta l'agibilità degli spazi espositivi e l'Espositore ha l'obbligo di fornire gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti, nonché per gli impianti. Sarà facoltà dell'Organizzazione richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. L'Espositore prende atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e nel Fascicolo Moduli Vari". La mancata consegna all'Organizzazione delle dichiarazioni e documentazioni previste nel "Regolamento di Manifestazione Tecnico e nel Fascicolo Moduli Vari" per la responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, attribuirà all'Organizzazione la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, fermo restando ogni responsabilità penale e civile dell'Espositore. L'Organizzazione si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, all'esecuzione degli impianti ed eventuali danni che dovessero subire persona o cose di proprietà di Modena Esposizioni srl o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore.

Art. 11 - RIPRODUZIONE MUSICA E SUONI - È vietato all'Espositore riprodurre musica e suoni tali da arrecare disturbo agli altri Espositori e visitatori. Qualora l'Espositore non si attenesse a questa disposizione, l'Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, prenderà misure tali affinché la stessa venga rispettata.

Art. 12 - RICONSEGNA DEGLI STAND - Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono di uscita da parte dell'Organizzazione, allontanarli dal quartiere fieristico.

Il buono d'uscita pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell'Organizzazione, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione alla Rassegna, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso.

Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e nel Fascicolo Moduli Vari".

Il partecipante espressamente autorizza l'Organizzazione a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal quartiere fieristico, non si trovino prodotti o materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono di uscita, autorizzando l'Organizzazione ad impedire l'uscita di prodotti o materiali non elencati in detto buono.

L'Organizzazione non assume alcuna responsabilità per la merce, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori nel quartiere fieristico.

Qualora lo sgombero dei posteggi non avvenga entro i termini di cui sopra, l'Organizzazione si riserva di provvedere alla rimozione ed immagazzinamento del materiale, in questo caso l'Espositore inadempiente sarà tenuto a rimborsare all'Organizzazione le spese sostenute per rimozione e sgombero e immagazzinamento del materiale stesso.

Qualora l'Organizzazione a suo insindacabile giudizio ritenga di non provvedere alla rimozione dei materiali dal posteggio, il partecipante sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera di euro 1.550,00 - IVA per tutta la durata della permanenza extracontrattuale in questione e dell'immagazzinamento.

Trascorsi 60 giorni dal termine della Rassegna, gli oggetti e i materiali non ritirati potranno essere venduti a cura d'Organizzazione secondo modalità dalla stessa discrezionalmente stabilite; il ricavato al netto di ogni credito dell'Organizzazione e di ogni spesa anche fiscale o per onorari professionali, sarà accreditato all'Espositore.

Art. 13 - ACCESSO AL QUARTIERE - La Rassegna è aperta ai visitatori secondo i seguenti orari: venerdì - sabato - domenica dalle ore 11,00 alle ore 23,00, lunedì dalle ore 10,00 alle ore 19,00. L'Organizzazione si riserva eventualmente di modificare gli orari sopra indicati, anche nel corso della Rassegna. Gli Espositori sono tenuti ad essere presenti all'interno del loro stand fino all'orario di chiusura. Le biglietterie chiuderanno mezz'ora prima dell'orario di chiusura.

Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale alla Rassegna, l'Organizzazione predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento.

All'interno del quartiere fieristico è fatto divieto a chiunque di promuovere offerte ed obblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità della Rassegna.

L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di quanti utilizzano il documento di libero ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad esse attribuite.

Art. 14 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE - Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare i propri stand personalmente o attraverso proprio personale. L'Organizzazione, pur provvedendo per tutta la durata della manifestazione e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore sia durante sia al di fuori dell'orario di apertura dei padiglioni e della manifestazione.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ PER DANNI - ASSICURAZIONI - L'Espositore sarà l'esclusivo responsabile di tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuiti a lui o al personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati), e si obbliga a stipulare con primaria compagnia d'assicurazione, a propria cura e spese, per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico, una polizza contro tutti i rischi, compresi quelli di furto, incendio, danni per infiltrazioni d'acqua piovana o condotta, e di responsabilità civile verso terzi, polizza contenente la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso gli eventuali terzi responsabili.

L'Espositore - ove ne venga richiesto anche durante lo svolgimento della manifestazione - dovrà depositare una copia della polizza assicurativa presso gli uffici dell'Organizzazione.

In ogni caso l'Espositore è tenuto a rimborsare quanto dovesse venir corrisposto dall'Organizzazione a titolo d'indennizzo, senza esclusioni o limitazioni di sorta, agli aventi diritto, quali ad esempio non limitativo altri espositori, visitatori, al personale in servizio nel Quartiere Fieristico ed a qualsiasi altro terzo.

Art. 16 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE - Tanto i prodotti e la merce esposta quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e dell'Organizzazione. L'Organizzazione si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita.

Art. 17 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE - La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per la esposizione quali campioni in occasione della Rassegna, dovrà avvenire - a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere incaricato, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere anche nei riguardi dell'Organizzazione.

Art. 18 - FORNITURE TECNICHE - SERVIZI - A richiesta degli Espositori, nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", l'Organizzazione fornirà agli espositori energia elettrica sia per l'utilizzazione che per forza motrice, nonché l'allacciamento alla rete idrica.

Inoltre l'Organizzazione si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio.

In particolare:

- I collegamenti tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, - e rispettivamente - la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuate esclusivamente dalle ditte autorizzate da Modena Esposizioni srl, che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari".

- Il servizio di pulizia degli stand dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite il proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata da Modena Esposizioni srl.

- I collegamenti di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da Modena Esposizioni srl.

- Per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, qualora gli espositori non si avvalgano di mezzi e personale proprio, dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere incaricato da Modena Esposizioni srl. L'accesso nei padiglioni è consentito solo ai mezzi dotati di sistemi anti-inquinamento.

L'Espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da Modena Esposizioni srl che appaltati o concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera Modena Esposizioni srl, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

Art. 19 - STAMPATI INFORMATIVI - L'Organizzazione provvede, senza responsabilità alcuna per omissioni od errori, alla stampa e riproduzione (anche in forma sintetica o abbreviata) nonché alla diffusione di stampati informativi e pianta di orientamento della Rassegna. I dati riportati saranno riferiti alle adesioni pervenute ad accettare entro il 10 settembre 2007.

Ciò non pregiudica la facoltà dell'Organizzazione di modificare l'assegnazione dei posteggi a norma del presente regolamento.

Art. 20 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO - All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dei concessionari dell'Organizzazione ed è soggetta al pagamento del canone e dei relativi oneri fiscali.

Art. 21 - PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO - Al Quartiere Fieristico potranno accedere, sino ad esaurimento degli spazi destinati a parcheggio, esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e durante l'orario di apertura del Quartiere.

In caso di insoddisfazione a tali disposizioni l'Organizzazione potrà far trasportare il veicolo fuori dal Quartiere Fieristico, in luogo custodito, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno.

L'Organizzazione è esonerata da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non sarà responsabile per danni e furti di ogni genere.

Art. 22 - DIVIETI - Agli Espositori è vietato in particolare:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzazione dispone che ciò sia possibile;

- la cessione anche parziale e lo scambio anche parziale dello stand;

- l'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzazione disponga che ciò sia possibile;

- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;

- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;

- l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione di beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente.

Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione Tecnica di Modena Esposizioni srl. In caso di insoddisfazione anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione alla Rassegna potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

Art. 23 - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA RASSEGNA - È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzazione apportare modifiche alle date di svolgimento della Rassegna, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque liberarsi dal contratto e dagli impegni assunti verso l'Organizzazione.

Fino a 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, l'Organizzazione avrà facoltà di ridurre o sopprimere in tutto o in parte la Rassegna, avviandone comunicazione agli Espositori tramite raccomandata A.R. - Telefax - Telegramma, senza perciò essere tenuto alla corresponsione di penali o di danni di sorta.

Art. 24 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONI DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALE COMPETENTE - È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione antincendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti del Quartiere Fieristico.

L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondenti ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede del Quartiere Fieristico ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Modena.

Il rapporto fra l'Organizzazione, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Art. 25 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - L'Espositore consente che l'Organizzazione possa procedere sia direttamente che con l'intervento di terzi al trattamento con qualsiasi mezzo dei dati personali risultanti dalla domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione stessa, onde proseguire le proprie finalità istituzionali ed ogni altra attività, sia pure connessa o complementare, diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi, e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati, e pure trasferiti a terzi, anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla Rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto della iniziativa stessa, e particolarmente a quanti collaborano sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività dell'Organizzazione ad altri soggetti del settore fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consorzi, banche, ricerche di mercato, ecc.) ed a quanti interessati ai settori economici inerenti alla Rassegna.



L'Organizzazione in persona dei rispettivi legali rappresentanti, titolari del trattamento dei suddetti dati, confermano che ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 30/09/2003 n. 196 l'Espositore avrà diritto di avere conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e di riceverne comunicazione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione ovvero la trasformazione in forma anonima od in blocco dei trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento e la rettificazione o (se vi è interesse) l'integrazione dei dati, oltre che, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento, e ciò mediante comunicazione scritta da inviare all'Organizzazione mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo (salvo che sia richiesto da specifiche normative regolamentari o di legge) e l'eventuale rifiuto, da annotare sulla domanda di partecipazione a cura dell'Espositore, potrà comportare per l'Organizzazione il rifiuto di stipulare od eseguire il contratto di partecipazione.

Art. 26 - RAPPORTI CON MODENA ESPOSIZIONI srl - L'Espositore prende atto che la Rassegna avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico Modena Fiere gestito da Modena Esposizioni srl e si impegna ad osservare - ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse da questa società.

Per presa visione delle "Condizioni Generali di Partecipazione alla Rassegna", e per specifica approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 delle stesse "Condizioni Generali".

ACETO BALSAMICO DI MODENA



STAND

DESCRIZIONE

- superficie 9 mq
 - pavimento moquette
 - 1 ripostiglio 1x1 mt.
 - grafica unificata (no logo)
 - 1 KW di potenza e relativi consumi
 - faretto da 100 watt
 - 1 presa elettrica
- (prese multiple e prolunghe non saranno fornite dall'organizzazione)


ARREDI

- 1 tavolino
- 3 sedie
- 3 mensole
- 1 banco reception
- 1 sgabello
- 1 appendiabiti
- 1 cestino portarifiuti


CARATTERISTICHE CATALOGO

- formato 105 x 210 mm;
- stampa in quadricromia;
- carta patinata;
- impianti a Vostro carico;
- tiratura 10.000 copie;

distribuzione gratuita
all'ingresso
della manifestazione



A) PAGINA INTERA - *misure in mm.*
al vivo 105 x 210 (+ 3 mm abbondanza)
in gabbia.....95 x 200
euro 600,00 + iva



B) MEZZA PAGINA - *misure in mm.*
al vivo 105 x 105 (+ 3 mm abbondanza)
in gabbia.....95 x 97,5
euro 350,00 + iva

Inviare **file pdf con 3 mm di abbondanza** - senza crocini
(o formati Freehand, Illustrator, Indesign o Photoshop, con font convertiti e immagini allegate ad alta
definizione) più prova colore a **emanuela@studiolobo.it** o a studio Lobo, viale Vittorio Veneto,
22/d - 42015 Correggio, RE - tel. 0522631042 - fax 0522641470

ENTRO E NON OLTRE IL 5 SETTEMBRE 2007